



Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO



STATUTO-TIPO DEI SODALIZI

(art. 12, comma 5 lettera m) dello Statuto dell'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro)
**approvato in data 23 Dicembre 2025 dal Consiglio Nazionale
dell'Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO**



Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO



Statuto del Sodalizio

denominato “_____”
costituitosi in _____ il _____

INDICE

Art. 1 - Principi generali e Campo di applicazione

Art. 2 - Costituzione del Sodalizio denominato “ _____ ”
Affiliazione all’Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO
Vigilanza dell’ENALCACCIA sull’attività Sodalizio

Art 2 bis - Organizzazione del Sodalizio in sezioni (**norma meramente eventuale**)

Art. 3 -Soci del Sodalizio - Disciplina

Art. 4 - Cariche Sociali del Sodalizio

Art. 5 - Assemblea dei Soci del Sodalizio - Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria -
Competenze e Convocazione

Art. 6 - Assemblea dei Soci del Sodalizio - Liste Elettorali e Svolgimento delle votazioni

Art. 7 - Consiglio Direttivo del Sodalizio - Composizione

Art. 8 - Consiglio Direttivo del Sodalizio - Competenze e Funzionamento

Art. 9 - Presidente del Sodalizio

Art. 10 - Vice Presidente del Sodalizio

Art. 11 - Segretario del Sodalizio

Art. 12 - Economo Cassiere del Sodalizio

Art. 13 - Commissario del Sodalizio

Art. 14- Presidente Onorario del Sodalizio

Art. 15 - Entrate del Sodalizio

Art. 16 - Modifiche dello Statuto del Sodalizio

Art. 17 - Scioglimento del Sodalizio - Destinazione Avanzi e Patrimonio

Art. 18 – Disposizioni Finali

Art. 1
Principi generali e Campo di applicazione

1. Il presente Statuto dispone in ordine alla costituzione di un Sodalizio venatorio e/o pescatorio da affiliare all'Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO.
2. Ai fini del presente Statuto:
 - a) per **ENALCACCIA** si intende l'**Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO**;
 - b) per **Statuto Nazionale ENALCACCIA** (o, **Statuto Nazionale**) si intende lo **Statuto dell'Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO** vigente.
3. Salvo quanto previsto dallo Statuto Nazionale ENALCACCIA, il presente Statuto dispone in ordine alla:
 - a) costituzione, scioglimento del Sodalizio, e destinazione degli avanzi di gestione ed amministrazione;
 - b) iscrizione al Sodalizio, acquisizione della qualità di Socio ed elettorato attivo e passivo;
 - c) individuazione delle cariche sociali e loro competenze e funzionamento;
 - d) responsabilità disciplinare dei Soci del Sodalizio;
 - e) autonomia amministrativa e responsabilità **patrimoniale del Presidente del Sodalizio e del Commissario del Sodalizio**.

Art. 2
Costituzione del Sodalizio
denominato “_____”
Affiliazione all'Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO
Vigilanza dell'ENALCACCIA sull'attività Sodalizio

1. È costituito il Sodalizio denominato _____
2. Il Sodalizio ha sede a _____, in Via/Piazza _____
3. Il Sodalizio persegue lo scopo di propagandare e incrementare lo svolgimento della caccia, della pesca e delle attività cinofile come mezzo di aggregazione e di formazione fisica e morale dei soci promuovendo lo sviluppo delle attività ricreative ed agonistiche ad essi inerenti.
4. Il Sodalizio si affilia all'Unione Nazionale ENALCACCIA, PESCA e TIRO, ne osserva lo Statuto, le norme regolamentari e le direttive e si obbliga a praticare e sviluppare le attività promosse dall'Unione medesima, di cui all'art. 1, comma 3, dello Statuto Nazionale ENALCACCIA. Il sodalizio può partecipare, nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall'Art. 2 della Costituzione, alle attività di cui all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
5. Il Sodalizio non ha scopo di lucro e non distribuisce tra i Soci avanzi di amministrazione né fondi di riserva o capitali.
6. L'ENALCACCIA esercita la vigilanza sull'attività del Sodalizio per il corretto raggiungimento dei fini istituzionali mediante il Presidente della Sezione Provinciale ed il Delegato Regionale competenti per territorio.
7. Nei casi di cui all'art. 13, comma 1 del presente Statuto, il Consiglio Provinciale della Sezione Provinciale ENALCACCIA competente per territorio procede alla nomina del Commissario Straordinario del Sodalizio.

Art. 2 bis
Organizzazione del Sodalizio in sezioni
(questa norma statutaria è meramente eventuale)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA, il Sodalizio è organizzato nelle seguenti sezioni dedicate ad uno degli specifici settori sportivi dell'ENALCACCIA, comprendenti cacciatori, tiratori, pescatori o cinofili:
 - a)_____
 - b)_____.

Art. 3
Soci del Sodalizio - Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA, ai Sodalizio sono iscritti in qualità di Soci i cacciatori e i pescatori all'atto dell'acquisto della tessera annuale dell'ENALCACCIA, nonché le persone che svolgono attività connesse, secondo le disposizioni e modalità indicate nello Statuto Nazionale ENALCACCIA. La quota associativa è intrasmissibile.
2. I Soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi alle manifestazioni organizzate dall'ENALCACCIA e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Sodalizio.
3. Le prerogative ed i doveri dei Soci del Sodalizio in quanto affiliati all'ENALCACCIA sono indicati nello Statuto Nazionale ENALCACCIA.
4. Il Socio del Sodalizio può essere sottoposto a procedimento disciplinare nei casi nei casi previsti dall'art. 27 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA e nei modi previsti dallo Statuto Nazionale ENALCACCIA. Il Procedimento disciplinare è regolamentato dagli artt. 28, e seguenti del medesimo Statuto Nazionale ENALCACCIA.

Art. 4
Cariche Sociali del Sodalizio

1. Sono cariche sociali del Sodalizio:
 - a) l'Assemblea dei Soci del Sodalizio;
 - b) il Presidente del Sodalizio;
 - c) il Vice Presidente del Sodalizio;
 - d) il componente del Consiglio Direttivo;
 - e) il Segretario del Sodalizio;
 - f) l'Economista Cassiere del Sodalizio.
2. Le cariche di Segretario del Sodalizio e di Economista-Cassiere del Sodalizio possono essere ricoperte da una medesima persona.
3. Le cariche sociali del Sodalizio sono ricoperte a titolo gratuito e non danno titolo alla riscossione di alcuna indennità di carica.
4. Per i requisiti di eleggibilità e nomina si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA.

Art. 5
Assemblea dei Soci del Sodalizio
Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria
Competenze e Convocazione

1. Le modalità di convocazione dell’Assemblea costitutiva del Sodalizio sono disciplinate dall’art. 4 del Regolamento Organico Generale dell’ENALCACCIA.
2. L’Assemblea dei Soci del Sodalizio è formata da tutti Soci iscritti al Sodalizio ed in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’ENALCACCIA.
3. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Sodalizio entro il mese di gennaio di ogni anno, per l’approvazione:
 - a) della Relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo del Sodalizio. La mancata approvazione costituisce voto di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo del Sodalizio e si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del presente Statuto;
 - b) del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo del Sodalizio. La mancata approvazione costituisce voto di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo del Sodalizio e si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del presente Statuto;
4. L’Assemblea Ordinaria delibera inoltre su:
 - a) eventuali ricorsi dei Soci del Sodalizio in tema di elettorato attivo e passivo;
 - b) scioglimento del Sodalizio e destinazione degli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale;
 - c) eventuali modifiche allo Statuto del Sodalizio proposte dal Presidente del Sodalizio;
 - d) proposte avanzate dal Consiglio Direttivo del Sodalizio e dai Soci del Sodalizio poste all’Ordine del Giorno. Le proposte dei Soci devono pervenire al Consiglio Direttivo del Sodalizio, in tempo utile per l’inserimento all’Ordine del Giorno, e comunque almeno sei giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Soci;
 - e) l’eventuale partecipazione del Sodalizio, nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall’Art. 2 della Costituzione, alle attività di cui all’Art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
5. L’Assemblea ordinaria elegge:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) uno o più Vice Presidenti del Sodalizio, su indicazione del Consiglio Direttivo.
6. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Sodalizio, su richiesta del Consiglio Direttivo del Sodalizio o su richiesta motivata di almeno due terzi dei Soci del Sodalizio in regola della quota annuale di iscrizione. L’Assemblea straordinaria delibera sui punti proposti dal richiedente e posti all’Ordine del Giorno.
7. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con un preavviso di 10 giorni sulla data dell’Assemblea dei Soci e con le modalità di cui all’art. 2 del Regolamento Organico Generale dell’ENALCACCIA.
8. La convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci in prima e seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno dei lavori.

Art. 6
Assemblea dei Soci del Sodalizio
Liste Elettorali e Svolgimento delle votazioni

1. Le liste dei candidati alle cariche sociali del Sodalizio sono predisposte dal Presidente del Sodalizio e dal Segretario del Sodalizio e depositate, a disposizione dei Soci, presso la sede sociale del Sodalizio almeno tre giorni prima della data stabilita per le elezioni.

2. I Soci del Sodalizio possono esprimere il loro voto in favore di qualsiasi altro socio del Sodalizio medesimo, anche non iscritto in alcuna lista elettorale.
3. Dalla data di diramazione della convocazione dell'Assemblea ordinaria in cui si deve procedere alle elezioni delle cariche sociali, le iscrizioni al Sodalizio vengono accettate "con riserva": i Soci iscritti in tale periodo non possono partecipare all'Assemblea.
4. Possono partecipare alle votazioni soltanto i Soci del Sodalizio in regola con la quota associativa. I Soci del Sodalizio con diritto di voto possono, con delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio del Sodalizio avente diritto di voto. Ciascun Socio del Sodalizio può rappresentare un solo Socio delegante.
5. Non hanno diritto al voto i Soci che non abbiano compiuto gli anni 18 di età e quelli che non possono essere eletti alle cariche sociali dell'ENALCACCIA, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA.
6. La Commissione Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10, comma 2-lettera f) del presente Statuto provvede agli adempimenti preparatori per lo svolgimento delle votazioni.
7. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.
8. Le votazioni sono effettuate con voto segreto, mediante ricorso a schede di voto predisposte dalla Commissione Elettorale di cui al precedente art. 7, comma 5 del presente Statuto.
9. Le votazioni possono altresì essere effettuate per acclamazione, seguita da controprova, purché non sia manifestato dissenso da parte dei Soci del Sodalizio presenti al voto o non si verifichino astensioni.
10. La votazione ha luogo con le seguenti modalità:
 - a) sulla scheda vengono scritti il nome, il cognome e, ove occorra, la data di nascita dei candidati ai quali si vuole dare il suffragio;
 - b) dopo aver compilato la scheda, il votante deve aver cura di piegarla in quattro e di depositarla personalmente nell'apposita urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prendono nota dell'avvenuta votazione;
 - c) sono considerati nulli i voti dati ai Soci del Sodalizio che non abbiano i requisiti necessari ad essere eletti o che non siano in regola con le quote associative;
 - d) sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, secondo l'ordine del numero di preferenze ottenute.
11. Le presenti disposizioni si applicano anche in occasione dell'Assemblea costitutiva del Sodalizio. Agli adempimenti preparatori per lo svolgimento delle votazioni dell'Assemblea costitutiva del Sodalizio provvede il Comitato Promotore di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento Organico Generale dell'ENALCACCIA.

Art. 7

Consiglio Direttivo del Sodalizio - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo del Sodalizio è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del Sodalizio, e si compone di un numero da 5 a 9 componenti effettivi, individuati secondo l'ordine del numero di preferenze ricevute.
2. Sono altresì eletti 3 supplenti secondo l'ordine del numero di preferenze ricevute. I supplenti sostituiscono i componenti titolari in caso di assenza o impedimento e subentrano nei casi di cessazione dalla carica dei componenti titolari.

3. Il Consiglio Direttivo del Sodalizio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo del Sodalizio è sciolto dal Presidente del Sodalizio nel caso in cui il numero dei componenti titolari si riduce a meno della metà per cessazione dalla carica. Il Presidente del Sodalizio riunisce, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni nei modi e nei termini previsti dal precedente Art. 6 del presente Statuto.

Art. 8
Consiglio Direttivo del Sodalizio
Competenze e Funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo del Sodalizio elegge nel suo seno:
 - a) il Presidente del Sodalizio;
 - b) uno o più Vice Presidenti del Sodalizio, nel numero determinato dall'Assemblea;
 - c) il Segretario del Sodalizio;
 - d) l'Economista Cassiere del Sodalizio.
2. Il Consiglio Direttivo inoltre:
 - a) stabilisce il programma delle attività sociali in relazione ai fini che persegue il Sodalizio;
 - b) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
 - c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo del Sodalizio;
 - d) ha la responsabilità della gestione amministrativa del Sodalizio in solido con il Presidente del Sodalizio;
 - e) nomina i 3 membri della Commissione Elettorale preposta alla preparazione delle elezioni delle cariche sociali del Sodalizio: La Commissione Elettorale provvede alla predisposizione dell'elenco dei Soci con diritto al voto, delle schede di voto e alla nomina gli scrutatori.
3. Il Consiglio Direttivo del Sodalizio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Il Presidente del Sodalizio può convocare il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria quando lo ritenga necessario.
4. Il Consiglio Direttivo del Sodalizio delibera a maggioranza dei presenti, con l'intervento di almeno metà più uno dei suoi componenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente del Sodalizio.

Art. 9
Presidente del Sodalizio

1. Il Presidente del Sodalizio è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile:
 - a) ha la rappresentanza del Sodalizio;
 - b) partecipa all'Assemblea Provinciale in rappresentanza dei Soci del proprio Sodalizio;
 - c) convoca l'Assemblea ordinaria del Sodalizio e ne stabilisce l'Ordine del Giorno;
 - d) convoca l'Assemblea straordinaria del Sodalizio e ne predispone l'Ordine del Giorno;
 - e) sottopone all'esame del Consiglio Direttivo del Sodalizio lo schema del bilancio preventivo e consuntivo del Sodalizio;
 - f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci lo schema del bilancio preventivo e consuntivo del Sodalizio;
 - g) convoca e presiede il Consiglio Direttivo del Sodalizio;

- h) scioglie il Consiglio Direttivo del Sodalizio nel caso in cui il numero dei componenti titolari del Consiglio si riduce a meno della metà per cessazione dalla carica;
 - i) comunica al Presidente Provinciale competente lo scioglimento del Sodalizio per qualsiasi causa e la conseguente cessazione della partecipazione all'ENALCACCIA;
 - j) propone le eventuali modifiche allo Statuto del Sodalizio;
 - k) è responsabile delle attività sociali e degli atti amministrativi;
 - l) firma la corrispondenza;
 - m) mantiene i contatti con le Autorità locali e con l'associazionismo locale;
 - n) ha la responsabilità della gestione amministrativa del Sodalizio in solido con i membri del Consiglio Direttivo del Sodalizio.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA, il Presidente del Sodalizio ha autonomia patrimoniale e amministrativa e risponde in proprio delle obbligazioni assunte nell'assolvimento della carica sociale rivestita e nello svolgimento dell'attività sociale, assumendone ogni responsabilità.
 3. Relativamente alle iniziative e alle attività svolte nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall'Art. 2 della Costituzione ed alle attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, il Presidente del Sodalizio si fa carico di ogni connesso adempimento e di ogni conseguente responsabilità, e risponde in proprio delle obbligazioni assunte.

Art. 10 Vice Presidente del Sodalizio

1. L'elezione di uno o più Vice Presidenti del Sodalizio da parte del Consiglio Direttivo del Sodalizio è deliberata dall' Assemblea dei Soci del Sodalizio, ai sensi dell'art. 6, comma 4 - lettera b) del presente Statuto.
2. Il Vice Presidente del Sodalizio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Il Vice Presidente più votato, o il più anziano in caso di parità di voti, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Sodalizio, convoca l'Assemblea dei Soci entro i successivi 30 giorni per procedere a nuove elezioni nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 6 del presente Statuto.

Art. 11 Segretario del Sodalizio

1. Il Segretario del Sodalizio è eletto dal Consiglio Direttivo del Sodalizio, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Il Segretario del Sodalizio:
 - a) predisponde, in collaborazione con l'Econo Cassiere del Sodalizio, lo schema del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo del Sodalizio;
 - b) tiene aggiornato il Libro dei Soci e collabora con l'Econo Cassiere nella tenuta ed aggiornamento dei Libri e documenti contabili;
 - c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - d) redige i Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo del Sodalizio;
 - e) collabora con il Presidente del Sodalizio per la buona riuscita delle attività del Sodalizio.

Art. 12
Economista del Sodalizio

1. L'Economista del Sodalizio è eletto dal Consiglio Direttivo del Sodalizio, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. L'Economista del Sodalizio:
 - a) compila, in collaborazione con il Segretario del Sodalizio, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo del Sodalizio;
 - b) provvede alla riscossione delle Entrate ed al pagamento delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma del Presidente del Sodalizio e propria;
 - c) tiene aggiornati i Libri dell'inventario;
 - d) tiene aggiornati i Libri e documenti contabili;
 - e) cura gli atti relativi alla partecipazione del Sodalizio, nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall'Art. 2 della Costituzione, alle attività di cui all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, quando deliberata dall'Assemblea del Sodalizio ai sensi dell'art. 5, comma 4 lett. e) del presente Statuto.

Art. 13
Commissario del Sodalizio

1. Il Commissario del Sodalizio è nominato dal Consiglio Provinciale della Sezione Provinciale ENALCACCIA competente per territorio:
 - a) in caso di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'ENALCACCIA o di mancata osservanza del presente Statuto del Sodalizio;
 - b) in caso di attività pregiudizievoli per l'ENALCACCIA o di accertata inattività del Sodalizio;
 - c) qualora l'elezione del Consiglio Direttivo del Sodalizio non abbia luogo per qualsiasi motivo entro sei mesi dalla sua scadenza;
 - d) in caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo del Sodalizio o del Bilancio preventivo o consuntivo del Sodalizio.
2. Il Commissario del Sodalizio svolge le funzioni del Presidente del Sodalizio e quelle del Consiglio Direttivo del Sodalizio e provvede gestione temporanea del Sodalizio, rimanere in carica per un periodo non superiore a sei mesi e convoca entro tale termine l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Sodalizio.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA, il Commissario del Sodalizio ha autonomia patrimoniale e amministrativa e risponde in proprio delle obbligazioni assunte nell'assolvimento della carica sociale rivestita e nello svolgimento dell'attività sociale, assumendone ogni responsabilità.
4. Relativamente alle iniziative e alle attività svolte nello spirito di solidarietà sociale richiesta dall'Art. 2 della Costituzione ed alle attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, il Commissario del Sodalizio si fa carico di ogni connesso adempimento e di ogni conseguente responsabilità, e risponde in proprio delle obbligazioni assunte.

Art. 14
Presidente Onorario del Sodalizio

1. L'Assemblea dei Soci del Sodalizio può conferire la nomina onorifica a Presidente Onorario del Sodalizio a persona che abbia acquisito particolari meriti oppure che possa e

voglia contribuire al prestigio del Sodalizio e, conseguentemente al suo sviluppo associativo.

Art. 15 Entrate del Sodalizio

1. Le entrate del Sodalizio sono costituite da:
 - quote di iscrizione e tesseramento
 - contributi di soci, privati ed enti;
 - proventi vari;
 - eventuali avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti;
 - donazioni di mobili e immobili, legati e successioni.
2. L'esercizio finanziario del Sodalizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 16 Modifiche dello Statuto del Sodalizio

1. Il presente Statuto può essere modificato su iniziativa del Presidente del Sodalizio.
2. L'Assemblea del Sodalizio delibera sulla proposta di modifica, che si intende accolta con il consenso dei due terzi dei presenti al voto.
3. Il Presidente del Sodalizio comunica le modifiche alla Sezione Provinciale ENALCACCIA di appartenenza, trasmettendo il relativo verbale dell'Assemblea dei Soci.
4. Il Presidente della Sezione Provinciale ENALCACCIA trasmette gli atti, corredati dal proprio parere, agli Uffici della Presidenza Nazionale ENALCACCIA, per la ratifica dello Statuto del Sodalizio come modificato.

Art. 17 Scioglimento del Sodalizio Destinazione Avanzi e Patrimonio

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 12 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA, lo scioglimento del Sodalizio può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Dello scioglimento del Sodalizio è data comunicazione al Presidente della Sezione Provinciale ENALCACCIA competente per territorio, ai sensi dell'art. 4, comma 11 dello Statuto Nazionale ENALCACCIA.
2. Nel caso in caso delibera lo scioglimento del Sodalizio, l'Assemblea dei Soci delibera anche sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21, comma 2 del presente Statuto.
3. In caso di cessazione o scioglimento del Sodalizio, i Soci del Sodalizio possono richiedere la tessera ENALCACCIA presso altro Sodalizio della medesima Sezione Provinciale ENALCACCIA.
4. In caso di scioglimento del Sodalizio, salvo il caso di destinazione ad una Sezione Provinciale o ad altro Sodalizio dell'ENALCACCIA, il patrimonio attivo può essere devoluto ad Associazioni con aventi finalità analoghe, finalità benefiche o di pubblica utilità, ovvero alla Presidenza Nazionale ENALCACCIA per il perseguitamento dei fini Statutari.
5. Non è prevista la distribuzione tra i soci in qualsiasi forma o mezzo di utili e di avanzi di gestione, o di fondi, riserve o capitale.

Art. 18
Disposizioni Finali

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci del Sodalizio nella seduta del _____, è inviato alla Sezione Provinciale ENALCACCIA di _____ per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 6-lettera a) ed all'art. 12, comma 5-lettera p) dello Statuto Nazionale ENALCACCIA.
2. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Sodalizio.